



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 105 del 26/08/2025

Porto di Pescara – Escavo manutentivo urgente finalizzato al ripristino della navigabilità del porto di Pescara

ALLESTIMENTO DI UNA VASCA DI STOCCAGGIO DA ALLESTIRE SULLA BANCHINA DI RIVA

(C.U.P.: J27F25000010005 – C.I.G.: B7FA5C1AC1)

VISTA

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO

che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabiliti negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO

il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO

ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm.ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO

il Decreto del Presidente n. 272 del 04/08/2025 con cui è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato ai lavori dell'intervento denominato "Escavo manutentivo urgente finalizzato al ripristino della navigabilità del porto di Pescara" e nominato il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente



Tecnico Ing. Gianluca Pellegrini, in possesso di adeguati requisiti di inquadramento e di professionalità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto rispettivamente all'art. 15 del Dlgs 36/2023 e all'art.4, comma 1 della L.241/1990;

PERSO ATTO

che nel medesimo decreto si rappresentava la grave situazione di difficoltà in cui versa la marineria pescarese a causa del progressivo interramento dei fondali portuali, che compromette l'accessibilità e le manovre dei pescherecci, poi riportata anche in documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato;

CONSIDERATO

che in esito all'attività di verifica preventiva della progettazione, il Responsabile del procedimento ha provveduto in data 11.08.2025, alla validazione del progetto esecutivo consegnato dallo Studio Brandelli IngegneriAmbiente ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

quindi che con Decreto del Presidente n. 285 del 12/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio Brandelli IngegneriAmbiente relativo all'intervento di *"Escavo manutentivo urgente finalizzato al ripristino della navigabilità del porto di Pescara"*;

RAVVISATA

la necessità di individuare un idoneo soggetto esterno a cui affidare l'allestimento urgente di una vasca di stoccaggio da allestire nella banchina di riva, cosiddetta "Area di deposito A", per l'escavo manutentivo urgente finalizzato al ripristino della navigabilità del porto di Pescara;

VISTO

che con Decreto del Presidente n. 290 del 14/08/2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, all'**Impresa di Costruzioni Mencucci Aldo S.R.L.** con sede in Via Marche n. 38 – 60019 Senigallia (AN) P.IVA e C.F.: 00982160426 il servizio di *"Escavo manutentivo urgente finalizzato al ripristino della navigabilità del porto di Pescara CUP J27F25000010005 - Allestimento urgente di una vasca di stoccaggio grande da allestire nella banchina commerciale da ciglio banchina fino al muro del porto turistico"*;

VISTA

la nota d'ordine, relativamente al servizio come sopra aggiudicato, datata 25/08/2025;

CONSIDERATO

che l'esecuzione delle suddette prestazioni, per esigenze connesse alla cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di un'area di demanio marittimo retrostante la banchina di riva del porto di Pescara, per una superficie complessiva pari a circa mq 3.500, parte della quale è già soggetta a divieto di transito e di accesso ai veicoli di qualunque tipo, disposto con Ordinanza del Presidente n. 31 del 13/05/2021, per una fascia di m. 15,00 dal ciglio della banchina lungo l'intero suo sviluppo, con eccezione dei soli interventi di soccorso e/o polizia da parte dei competenti organi istituzionali;



CONSIDERATO

che, come specificato nella medesima ordinanza, tale interdizione ha natura cautelativa a seguito delle criticità tecniche riscontrate nel piazzale retrostante la banchina di riva;

RITENUTO

necessario impiegare l'area in questione per motivi tecnici ed organizzativi ampiamente motivati nel progetto esecutivo;

RITENUTO

pertanto, al fine di garantire le necessarie condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di dover adottare il presente provvedimento, al fine di disciplinare l'esecuzione dei lavori in argomento e, contestualmente, di interdire allo svolgimento di altri usi l'area demaniale interessata, così da evitare ogni possibile interferenza operativa pregiudizievole;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI

gli atti dell'Ufficio;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Pescara, per conto di questa Autorità, l'Impresa di Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l., con sede in Via Marche n. 38 – 60019 Senigallia (AN), P.IVA e C.F. 00982160426, a partire dal 27/08/2025, avvierà le attività relative all'allestimento della vasca di stoccaggio , cosiddetta "Area di deposito A", provvisoria dei sedimenti di dragaggio, intervento propedeutico ai lavori di escavo programmati, come richiamato nelle premesse.
- taли prestazioni, per esigenze operative connesse alla cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di un'area di demanio marittimo retrostante la banchina di riva del porto di Pescara, per una superficie complessiva pari a circa mq 3.500, parte della quale risulta già soggetta a divieto di transito e di accesso ai veicoli di qualunque tipo, disposto con Ordinanza del Presidente n. 31 del 13/05/2021 per una fascia di m. 15,00 dal ciglio della banchina lungo l'intero suo sviluppo, con eccezione dei soli interventi di soccorso e/o polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

DISPONE:

Art.1

In deroga a quanto stabilito con Ordinanza del Presidente n. 31 del 13/05/2021, è consentita la temporanea occupazione e l'utilizzo dell'area di demanio marittimo retrostante la banchina di riva del porto di Pescara, come individuata negli elaborati allegati al presente provvedimento, per le sole esigenze operative connesse all'allestimento della vasca di stoccaggio provvisoria, cosiddetta "Area di deposito A", stimato in 2 settimane, e per la durata dei lavori di escavo manutentivo urgente, nonché per l'esecuzione dei lavori di escavo manutentivo urgente, la cui durata è presuntivamente stimata in 18 settimane.



E ORDINA:

Art. 2

Con decorrenza immediata, lo spazio demaniale interessato dai lavori in oggetto, denominato *“Area di deposito A”* e individuato nell’elaborato planimetrico allegato al presente atto, è interdetto a qualsiasi uso ed accesso.

È pertanto vietata la circolazione e la sosta di veicoli nonché l’accesso di persone estranee, ad eccezione delle necessità connesse a interventi di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, nonché delle attività strettamente legate all’esecuzione dei lavori in oggetto.

Art. 3

Per l’intera durata dei lavori richiamati nelle premesse, lo spazio demaniale interessato resterà sotto la completa custodia dell’Impresa appaltatrice incaricata.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente recintato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire in qualunque momento intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso l’operatività portuale locale e la circostante circolazione viaria, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l’attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per lui operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell’esecuzione dei lavori, ivi inclusi gli addetti agli approvvigionamenti ovvero gli autotrasportatori (a tal riguardo, l’appaltatore dovrà provvedere a fornire adeguata informazione in merito alla conformazione dei luoghi nonché alla viabilità interna ed esterna al cantiere);
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti (Regolamento accessi approvato con Ordinanza dell’Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016), nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l’accesso, la circolazione e la sosta all’interno della zona portuale interessata;



- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;
- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.
- in considerazione del fatto che sull'area in oggetto sono presenti criticità strutturali nel piazzale retrostante la banchina di riva, l'appaltatore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria affinché le attività di cantiere non aggravino tali condizioni, prestando particolare attenzione alla verifica e al controllo costante della stabilità dell'area durante l'esecuzione dei lavori.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La stessa sarà resa pubblica mediante pubblicazione nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente e diffusione ai principali soggetti istituzionali e operatori economici che normalmente svolgono attività, ovvero hanno interessi o competenze, nello scalo marittimo di Pescara.

Art. 6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o non integri violazione delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

**Porto di Pescara – Escavo manutentivo urgente finalizzato al ripristino della
navigabilità del porto di Pescara**

**ALLESTIMENTO DI UNA VASCA DI STOCCAGGIO DA ALLESTIRE
SULLA BANCHINA DI RIVA**

(C.U.P.: J27F25000010005 – C.I.G.: B7FA5C1AC1)


ELABORATO PLANIMETRICO



AREA DI DEPOSITO "A"



PARTICOLARE AREE DI STOCCAGGIO A



LEGENDA

- Telo HDPE — New Jersey ■ Area interdetta

